

Ente di Decentramento Regionale Pordenone

Decreto nr. 15 Del 28/07/2020

Oggetto: Adozione del Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici, per l'aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:

- che, con l'art. 30 della L.R. n. 21 del 29 novembre 2019, sono stati istituiti gli Enti di Decentramento Regionale (E.D.R.) di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, i cui ambiti territoriali di competenza coincidono, rispettivamente, con quelli delle sopresse provincie della Regione Friuli Venezia Giulia;
- che gli E.D.R. sono Enti funzionali della Regione con personalità giuridica di diritto pubblico, dotati di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, e sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione;
- che, con l'art. 29 della suddetta legge regionale, sono state assegnate agli E.D.R. le funzioni di cui all'allegato C della legge regionale 26 del 2014 e quelle di cui all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20;
- che, in particolare, dal 1 luglio 2020, agli E.D.R. sono state attribuite le funzioni riguardanti l'edilizia scolastica secondaria di secondo grado, che la L.R. 26 del 2014 aveva assegnato alle Unioni territoriali Intercomunali che includevano i comuni capoluogo delle quattro provincie sopresse;
- che, per tale ragione, il nuovo Ente Territoriale di Decentramento di Pordenone ha assunto, dal 1 luglio 2020, le competenze per la gestione e manutenzione di tutti gli edifici scolastici superiori, nonché per la progettazione e realizzazione di nuove scuole, che erano assegnate all'U.T.I. del Noncello, ed è subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalla stessa U.T.I.

VISTI:

- gli art.li 29 e 30 della L.R. n. 21 del 29 novembre 2019, che prevedono la nomina di Commissari straordinari, con il compito di curare gli adempimenti connessi alla liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali, nonché gli adempimenti necessari per la costituzione e il completo avvio degli E.D.R.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 27 marzo 2020, avente ad oggetto: "*L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle sopresse Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste*", con la quale il **dott. Augusto Viola** è stato nominato Commissario straordinario per la liquidazione dell'Unione Friuli Centrale e dell'Unione del Noncello dal 1 aprile al 30 giugno 2020, nonché Commissario per il subentro e l'avvio degli Enti di Decentramento Regionale di Udine e Pordenone a far data dall'1 luglio e fino alla nomina degli organi dei nuovi Enti.

EVIDENZIATO:

- che l'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone, in esecuzione delle sue funzioni in materia di contratti, in particolar modo per l'edilizia Scolastica, è tenuta ad espletare procedure ad evidenza pubblica per l'appalto di lavori, servizi e forniture, aggiudicando il contratto, nei casi

- previsti dalla legge, con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016;
- che tale criterio di aggiudicazione presuppone la nomina di una Commissione Giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce il contratto, che valuta le offerte con riguardo al loro pregio tecnico ed al loro valore economico;
 - che l'art. 77, comma 3, del D.Lgs. n° 50/2016 prevede che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti nell'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici, istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78 dello stesso Decreto Legislativo;
 - che una recente legislazione di modifica del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero il D.L. 32/2019 "Sblocca Cantieri", ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. c) della legge di conversione n. 55/2019, in vigore dal 18 giugno 2019, ha sospeso, fino al 31 dicembre 2020, l'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dell'Albo gestito dall'ANAC, la cui operatività è stata parimenti sospesa;
 - che, per effetto di tale sospensione, riprende vigore la norma transitoria costituita dall'art. 216, comma 12, del Codice dei Contratti, che testualmente recita: *“Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.”*.

CONSIDERATO:

1. che, a seguito delle citate modifiche del Codice dei Contratti e della conseguente applicazione dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n° 50, emerge la necessità di predefinire regole per la scelta dei membri delle Commissioni giudicatrici, che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa;
2. che, pertanto, nella fase transitoria di sospensione dell'Albo ex art. 77 comma 3, l'E.D.R. di Pordenone deve dotarsi di regole uniformi per la nomina di commissari che abbiano la necessaria competenza per procedere all'aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'O.E.P.V.;
1. che tali norme regolamentari avranno validità per tutta la durata del periodo transitorio disciplinato dal citato articolo 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019, ed, in ogni caso, fino all'intervenuta operatività dell'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici istituito presso l'ANAC.

VISTI: gli art.li 29 e 30 della L.R. n. 21 del 29 novembre 2019; la Legge Regionale n° 1 del 2015; il D.L. n° 32 del 2019 "Sblocca Cantieri" e la Legge di conversione n. 55 del 2019; gli art.li 77, 78, 95 e 216 del D.Lgs. n° 50 del 2016.

ATTESTATO che, in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, il presente atto è assunto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 20 della Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2015.

D E C R E T A

1. di adottare il *“Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici, per l'aggiudicazione dei contratti con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa”* allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che le suddette norme regolamentari saranno in vigore dalla data di esecutività del presente decreto ed avranno validità per tutta la durata del periodo transitorio disciplinato dal citato articolo 1, comma 1, lett. c) della L. 55/2019, ed, in ogni caso, fino all'intervenuta operatività dell'Albo dei componenti delle Commissioni Giudicatrici istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile
Augusto Viola

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: VLI GST55P26L483U

DATA FIRMA: 28/07/2020 12:30:43

IMPRONTA: 3AE7F181915D4F795BCBA5CB3F956F7217D68E0492D55B242970EFFEA63FE4A4
17D68E0492D55B242970EFFEA63FE4A4B34E979DBB1C2CF1F4FA29F1697848A8
B34E979DBB1C2CF1F4FA29F1697848A840B6CE77907F10C6B608C510F16A567B
40B6CE77907F10C6B608C510F16A567B3955204B3B125F7E4282E46203FE5955

**ENTE DI DECENTRAMENTO REGIONALE
PORDENONE**

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI
Art.li 77, 78 e 216 c. 12 del D.LGS. 50/2016**

ART. 1 – PREMESSE

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c) della legge n. 55/2018 in vigore dal 18 giugno 2019, nonché dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n° 50/2016, in forza del quale *“fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante”*.

2. Le norme che seguono fissano i criteri di natura transitoria per la nomina, la composizione, il funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di assicurare un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina la nomina, la composizione, i compiti, il funzionamento ed i relativi costi delle Commissioni giudicatrici per gli appalti di lavori, servizi e forniture, concorsi di progettazione e di idee, e si applicano a tutte le procedure di gara quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del D. Lgs. n° 50/2016.

2. La Commissione giudicatrice è competente all'esame e alla valutazione delle offerte sia dal punto di vista tecnico che economico; tuttavia, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche del vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara.

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione giudicatrice è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti le specifiche professionalità richieste per lo svolgimento delle funzioni di commissario giudice, ovvero sussistano ma incorrono nelle incompatibilità previste dalla legge, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate nel successivo art. 4.

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nelle diverse aree tematiche connesse all'oggetto dell'affidamento e, pertanto, dotati delle necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato il Presidente, che deve essere scelto preferibilmente tra il personale dirigente dell'Ente ovvero tra il personale titolare di posizione organizzativa.

3. Qualora tra il personale dell'Ente non sia tecnicamente possibile individuare il Presidente della Commissione, per assenza di professionalità con incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa, o per la sussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'art. 77 del D.Lgs. n° 50 del 2016, lo stesso è individuato tra i commissari nominati, anche se gli stessi non sono dipendenti pubblici.

4. I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto in affidamento.

5. Ai componenti della Commissione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interessi o di qualsivoglia causa di astensione. Per l'assunzione dell'incarico, quindi, devono rendere apposita dichiarazione sotto forma di autocertificazione recante l'indicazione dell'insussistenza delle suddette cause di esclusione.

6. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella nomina e composizione della

Commissione stessa. Nel caso in cui la composizione della Commissione risulti viziata, l'Ente potrà procedere, in qualsiasi momento, anche in autotutela, alla sostituzione parziale o totale dei suoi componenti.

7. La Commissione è di supporto al RUP, ove richiesta, relativamente alla verifica sulle offerte anormalmente basse.

8. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata allo scopo di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari alla Stazione Appaltante.

9. Ai fini della prevenzione della corruzione, il Presidente della Commissione e/o i singoli commissari segnalano immediatamente all'A.N.A.C., e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente, qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte di concorrenti, stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

ART. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal soggetto competente ad effettuare la scelta dell'affidatario del contratto. Nel provvedimento di nomina deve essere indicato se ricorrono i presupposti per la nomina di componenti interni, ovvero se sia necessario rivolgersi a personale esterno all'amministrazione.

2. L'individuazione dei commissari e la costituzione della Commissione avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Nel caso di procedura concorsuale che preveda la presentazione delle offerte in forma anonima l'individuazione dei commissari e la costituzione della Commissione può avvenire prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. Con il provvedimento di nomina della Commissione è conferito anche l'incarico di Presidente ed eventualmente individuato il segretario verbalizzante, che non assume il ruolo di componente della Commissione giudicatrice.

4. I commissari interni sono selezionati, di norma, tra i dirigenti e i dipendenti dell'Ente con esperienza e competenza nel settore cui si riferisce la gara. L'esperienza va valutata in relazione a uno o più dei seguenti elementi: ambito organizzativo di appartenenza, titolo di studio e/o professionali, pregressa esperienza lavorativa sia all'interno che all'esterno della Pubblica Amministrazione.

5. La selezione dei componenti della Commissione avviene nel rispetto del principio di rotazione. A tal fine il dipendente selezionato quale commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico relativo ad una nuova procedura, successiva alla precedente, finalizzata all'affidamento di un contratto di medesima tipologia.

6. I membri delle commissioni giudicatrici, sia interni che esterni, ed il segretario ove nominato, devono:

- a) svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del vigente Codice di comportamento;
- b) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

7. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

8. Possono essere nominati componenti della Commissione membri esterni all'Amministrazione nei seguenti casi:

- a) accertata carenza in organico di adeguate professionalità, ovvero per motivate ragioni organizzative che precludono l'assegnazione di tali funzioni a dipendenti impegnati nell'espletamento di altri procedimenti di rilevante interesse pubblico aventi termini stringenti e precisi cronoprogrammi esecutivi;
- b) assenza di esperti per lo svolgimento di specifiche valutazioni nella materia oggetto del contratto;
- c) per ragioni di opportunità tecnica attinenti l'elevata complessità delle valutazioni che richiede l'apporto di altissima competenza specialistica;
- d) quando gli esperti interni non possano svolgere le funzioni di commissario essendo incompatibili.

9. I commissari esterni potranno essere selezionati all'interno delle seguenti categorie:
- a) dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici in possesso di adeguate e documentate professionalità scelti, motivatamente, sulla base della maggiore attinenza dei curricula con la prestazione richiesta, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli Enti di appartenenza;
 - b) liberi professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti, motivatamente, sulla base della maggiore attinenza dei curricula con la prestazione richiesta, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - c) professori universitari scelti, motivatamente, sulla base del curriculum, nell'ambito di rose di candidati fornite dai dipartimenti di appartenenza;
 - d) professionisti individuati mediante indagine di mercato, svolte anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, nel caso in cui sia necessaria la presenza in Commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio.
10. Qualora il ricorso alle procedure di cui al precedente comma non sia possibile, e si ritenga opportuno proporre la nomina di uno o più commissari con altre modalità, queste devono essere debitamente motivate e formalizzate nella determinazione di nomina.
11. L'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso qualora dovuto ai sensi dell'art. 6 del presente atto, e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato per giustificati motivi.
12. Il provvedimento di nomina deve essere pubblicato, insieme ai curricula dei componenti, sul sito web dell'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone, sezione Amministrazione Trasparente, come disposto dall'art. 29 del D.Lg. 50/2016. La pubblicazione deve essere tempestiva e, in ogni caso, precedente o contestuale all'avvio dei lavori della commissione stessa.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.
2. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice opera in piena autonomia e valuta il contenuto dell'offerta secondo i criteri motivazionali presenti nei documenti di gara, ai quali dovrà attenersi scrupolosamente. Non potrà introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.
3. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per due volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito e non avrà diritto ad alcun compenso; la sostituzione del Presidente o di un componente sarà effettuata anche nel caso di grave ed oggettivo impedimento accertato.
4. La Commissione di gara redige, autonomamente o per il tramite del segretario ove nominato, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.
5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale dell'Ente che dovranno fornire piena e tempestiva collaborazione.

ART. 6 – COMPENSI

1. Ai dipendenti della stazione appaltante componenti della Commissione giudicatrice, che non siano inquadrati quali Dirigenti, è riconosciuta una quota del compenso incentivante per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n° 50 del 2016.
2. Ai membri esterni della Commissione giudicatrice, ivi compresi i dipendenti pubblici di altre amministrazioni, sarà corrisposto un compenso a vacanza, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, pari a € 50/ora, al netto dell'I.V.A. e del contributo previdenziale, se dovuti.
3. Le spese per la Commissione giudicatrice devono essere previste nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura, tra le somme a disposizione.

5. In caso di scioglimento della Commissione prima della conclusione dell'incarico, che termina nel momento in cui diviene efficace il provvedimento di aggiudicazione, il compenso verrà corrisposto in proporzione all'entità dell'attività svolta.

ART. 7 CODICE ETICO

1. La condotta ed il contegno dei Commissari dovrà essere conforme ai seguenti criteri di etica professionale:

- a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'Ente di Decentramento Regionale di Pordenone, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato ed effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c) accettare l'incarico solo se si ritiene di poter portare a termine compiutamente l'attività;
- d) adempiere a tutti gli obblighi assunti con l'incarico;
- e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- f) ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g) garantire la riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività dei soggetti concorrenti oggetto di valutazione, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i) non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte;
- j) riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il regolare corso delle attività di valutazione;
- k) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
- l) non divulgare informazioni che inducano false aspettative riferite alla valutazione delle offerte.

2. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice sono legati al segreto professionale ed agli stessi è vietato diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati; nel caso di violazione di tale obbligo, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire con le dovute forme e nelle sedi opportune l'eventuale responsabile.

3. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione.

4. Il rapporto contrattuale nascente dall'incarico di membro della Commissione giudicatrice potrà essere in qualsiasi momento risolto, qualora la prestazione del commissario risulti inadeguata o il suo comportamento sia lesivo degli interessi generali perseguiti dalla Stazione appaltante.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.

2. Ferme restando le ipotesi di responsabilità penale, civile ed amministrativa del pubblico dipendente, e degli incaricati di pubblico servizio, la violazione degli obblighi del presente Regolamento implica un comportamento contrario ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità contrattuale.

3. Le presenti norme regolamentari entrano in vigore dalla data della deliberazione di adozione.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: VIOLA AUGUSTO

CODICE FISCALE: VLI GST55P26L483U

DATA FIRMA: 28/07/2020 12:31:26

IMPRONTA: 8E3B6662ACC2A70B41023A69DE24B4EB1D825B806194AB4819AA66CB5A8CFFA1
1D825B806194AB4819AA66CB5A8CFFA15C71911F01050AFDF6918685C65C1BD9
5C71911F01050AFDF6918685C65C1BD9E0765EA87035DF51C7F1A46986D833DC
E0765EA87035DF51C7F1A46986D833DC643680551A7EB3B943C871D7CBAC8BC3